



# COMUNE DI SALUDECIO

PROVINCIA DI RIMINI

C.A.P. 47835

P.IVA 00667190409

Tel 0541/869701

Fax 0541/981624

## ORDINANZA DEL SINDACO N. 10 del 17/03/2020

**OGGETTO: ULTERIORI MISURE URGENTI RELATIVE ALL' EMERGENZA CORONAVIRUS.  
CHIUSURA CASINE DELL'ACQUA, SERVIZI ANNESSI E CIMITERI COMUNALI –  
ANNULLAMENTO ORDINANZA N.9/2020.**

### VISTI

- il Decreto-Legge 23.02.2020, n.6 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il D.P.C.M.23.02.2020 contenente "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- l'Ordinanza contingibile ed urgente n.1 del 23/02/2020, acquisita agli atti con Prot.n. 55479 del 24/02/2020, con cui il Ministro della Salute d'intesa con il Presidente della Regione Emilia-Romagna, preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica e del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi e dei decessi notificati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, detta le misure urgenti e straordinarie per il contenimento adeguato della diffusione del COVID-19 nella Regione Emilia-Romagna;
- il Decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n.16 del 24.02.2020, recante "Chiarimenti applicativi in merito all'ordinanza contingibile e urgente n. 1 del Ministero della Salute, d'intesa con il Presidente della Regione Emilia-Romagna, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019", nel quale, in particolare, si precisa che resta facoltà delle Autorità Territorialmente competenti disporre ulteriori e specifiche prescrizioni laddove necessarie in ragione di particolari esigenze delle comunità locali;
- il D.P.C.M. 25.02.2020 contenente "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
- il D.P.C.M. 01/03/2020 contenente "Misure urgenti di contenimento del contagio da COVID-19;
- il D.P.C.M.04.03.2020 contenente "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-Legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- il D.P.C.M.08.03.2020 contenente "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-Legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- il D.P.C.M.09.03.2020 contenente "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-Legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
- l'Ordinanza del presidente della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna del 10 marzo 2020 con cui si è disposto di chiudere i mercati tutti i giorni della settimana e non solo nei week end, con l'esclusione dei banchi alimentari laddove assicurassero la distanza minima tra le persone;
- il D.P.C.M.11.03.2020 contenente Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020. Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

**CONSIDERATO** che l'evoluzione dell'emergenza sanitaria internazionale indica chiaramente la necessità di adottare tutte le misure possibili idonee a salvaguardare la salute pubblica, con particolare riguardo al divieto di ogni forma di assembramento e al rispetto delle norme che limitano gli spostamenti delle persone fisiche legittimate da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità e motivi di salute e rientro presso il proprio domicilio abitazione o residenza recate dal su richiamato DPCM 11.03.2020;

**TENUTO CONTO** che, nonostante le prescrizioni in vigore, in particolare l'art. 1, comma 2 del DPCM 9 marzo 2020: *"Sull'intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico"*, si registrano comportamenti personali in violazione delle disposizioni riguardanti il predetto divieto di ogni forma di assembramento in particolar modo presso parchi e giardini pubblici, cimiteri e altre aree di abituale assembramento ;

**VISTA** la nostra precedente ordinanza n. 8, in data 14 marzo u.s., concernente a chiusura di tutti i parchi e giardini pubblici comunali al fine di evitare fenomeni di assembramento delle aree;

**RITENUTO** nel seguito, di dover adottare altresì adottare un provvedimento di limitazione della fruizione delle *casine dell'acqua*, attraverso la loro chiusura, dislocate sul territorio Comunale (Saludecio-Capoluogo via Ospedale Area parcheggio Monumento a Santo Amato e Frazione Santa Maria del Monte Area Dina), nonché della Chiusura di tutti i cimiteri Comunali (Capoluogo, Meleto e Cerreto) al fine di evitare qualsiasi fenomeno di assembramento e comportamento che costituisca violazione del mantenimento della distanza interpersonale di un metro e per consentire alla polizia locale di effettuale un'adeguata attività di vigilanza sul rispetto di tutte le disposizioni in vigore;

**VISTA** altresì la precedente ordinanza n. 9, che si ritiene di annullare, per mero errore materiale nel dispositivo, al fine di consentire chiarezza e linearità nei disposti stabiliti, anche nella loro sequenza temporale, sostituendola integralmente con la presente;

**DATA** preventiva informazione dell'adozione della presente ordinanza al Prefetto di Rimini che ne ha condiviso i contenuti;

**VISTO** l'art.50, comma 5, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e successive. modifiche ed integrazioni che attribuisce al Sindaco la competenza all'adozione di ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale;

## **ORDINA**

**Con decorrenza immediata fino al 3 aprile 2020,**

**al fine di evitare qualunque fenomeno di assembramento di persone e per assicurare il mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro (lett. d) dell'allegato 1 del DPCM 9 marzo 2020)**

- a) **Di annullare** la ns. precedente ordinanza n. 9 di data odierna, per mero errore materiale;
- b) **Di stabilire**, per le motivazioni di cui alla premessa, **il divieto di accesso e la chiusura, di tutte le "casine dell'acqua" presenti sul territorio Comunale e precisamente : Casina di Santa Maria del Monte-Area Dina e Casina Capoluogo-Via Ospedale area parcheggio Santo Amato;**
- c) **Di stabilire altresì il divieto di accesso e la chiusura**, per le stesse richiamate motivazioni di cui alla premessa, di tutti i cimiteri comunali: **di Saludecio-Capoluogo, di Meleto e di Cerreto;**

## **DEMANDA**

Al Responsabile del Servizio Ambiente-Territorio-LL.PP – TECNICO, l'esecuzione per quanto di competenza del presente provvedimento

Il presente provvedimento viene affisso all'Albo Pretorio del Comune di Saludecio.

Si trasmette il presente provvedimento per conoscenza:

- al Prefetto di Rimini: protocollo.prefrn@pec.interno.it
- alla Polizia Locale dell'Unione della Valconca

Saludecio, 17/03/2020

Il Sindaco  
POLIDORI DILVO

*(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.)*